

L.R. Veneto 25 luglio 2019, n. 29
(pubblicata sul B.U.R. Veneto 30 luglio 2019, n. 83)

Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia.

NORMA DI LEGGE MODIFICATA	NOVELLA DI CUI ALLA L.R. 29/2019
<p>CAPO I</p> <p><i>Modifiche di leggi regionali in materia di governo del territorio e paesaggio e parchi</i></p> <p>Art. 1</p> <p>Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".</p>	
<p><u>Art. 79-bis l.r. Veneto 61/1985</u> <i>Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.</i></p> <p>1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.</p> <p>1 bis. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell'intervento edilizio nel caso in cui l'intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l'accesso alla copertura in quota per il transito dell'operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell'accesso al tetto, se</p>	<p><u>Art. 79-bis l.r. Veneto 61/1985</u> <i>Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.</i></p> <p>1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o interventi strutturali su coperture di edifici esistenti, in caso di installazione di impianti tecnologici che necessitano di interventi di manutenzione programmata, devono prevedere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo, idonee misure preventive e protettive che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza. La manutenzione programmata degli impianti tecnologici è quella regolamentata da norme di legge, norme di buona tecnica o manuali di uso e manutenzione rilasciati dal costruttore.</p> <p>2. Le misure di sicurezza, atte a consentire l'accesso alla copertura per il transito dell'operatore in sicurezza, fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva.</p> <p>3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, costituisce condizione ostativa all'inizio dei lavori. La mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste nel progetto costituisce causa ostativa ai fini dell'agibilità dell'edificio.</p>

<p>effettuato con l'uso dei dispositivi di sicurezza installati.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive.</p> <p>3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attività.</p> <p>4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.</p> <p>4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2.</p>	<p>4. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale approva, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive.</p> <p>5. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi al presente articolo e alle istruzioni tecniche contenute nel provvedimento di cui al comma 4.</p> <p>6. Il presente articolo non si applica alle istanze di titolo abilitativo già presentate alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4.</p> <p>7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di Giunta di cui al comma 4 e non sono subordinate all'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali.</p>
---	---

Art. 2

Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

<p><u>Art. 4 l.r. Veneto 11/2004</u> <i>Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale.</i> 1 – 4. (identici). 4-bis – 4-sexies. (in precedenza assenti).</p>	<p><u>Art. 4 l.r. Veneto 11/2004</u> <i>Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale.</i> 1 – 4. (identici). 4 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, la Giunta regionale predispone una scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma. 4 ter. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, definisce i contenuti della scheda di cui al comma 4 bis, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed in conformità ai criteri</p>
--	--

dell'allegato I alla parte seconda del medesimo decreto legislativo, indicando almeno i seguenti elementi:

- a) riferimenti identificativi dell'istanza;
- b) caratteristiche del piano;
- c) caratteristiche dei potenziali effetti sull'ambiente e localizzazione delle aree che ne possono essere interessate;
- d) riferimenti normativi.

4 quater. L'autorità procedente, ovvero il proponente dei piani e programmi di cui al comma 4 bis, predispone la scheda con i contenuti di cui al comma 4 ter per:

- a) le varianti al PAT o al PI:
 - 1) conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità;
 - 2) conseguenti alla correzione cartografica dei perimetri degli ambiti dei PUA, nel limite del 10 per cento della superficie;
 - 3) conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";
 - 4) riguardanti la modificazione d'uso di singoli edifici esistenti;
 - 5) previste dall'articolo 7 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali";
 - 6) conseguenti all'approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché al recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa;

- b) i PUA e le relative varianti:
 - 1) che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i tre ettari e che non interessino un'area tra quelle indicate dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - 2) conseguenti ad accordi di programma di cui all'articolo 7, già oggetto di VAS.

	<p>4 quinquies. L'autorità procedente, ovvero il proponente, trasmette la scheda di cui al comma 4 bis, debitamente compilata in ogni sua parte, all'autorità regionale competente in materia di VAS. L'autorità regionale si esprime con parere motivato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della scheda, nel caso in cui verifichi la non sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o delle varianti di cui al comma 4 quater. Il parere motivato è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Giunta regionale.</p> <p>4 sexies. Qualora l'autorità regionale competente in materia di VAS, valutati i contenuti della scheda, verifichi l'esistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o delle varianti di cui al comma 4 quater, si applicano le disposizioni e le procedure di cui al titolo secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>(I commi 3 e 4 dell'art. 2 l.r. Veneto 29/2019 affermano:</p> <p><i>3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, adotta il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 4 ter, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</i></p> <p><i>4. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.)</i></p>
<p>Art. 3 Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".</p>	
(in precedenza assente)	<p><u><i>Art. 7-bis l.r. Veneto 11/2004</i></u> <i>Disposizioni per favorire la trasparenza e legalità negli accordi.</i></p> <p>1. Con riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui agli articoli 6 e 7, di valore superiore a euro 150.000,00, ai fini di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il comune o l'ente promotore l'accordo acquisiscono l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del</p>

	decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 4	
Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.	
<u>Art. 14 l.r. Veneto 11/2004</u> <i>Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio.</i> 1 – 3. (<i>identici</i>). 4. La giunta provinciale approva il piano entro duecentoquaranta giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato. 5 – 11. (<i>identici</i>).	<u>Art. 14 l.r. Veneto 11/2004</u> <i>Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio.</i> 1 – 3. (<i>identici</i>). 4. La giunta provinciale approva il piano entro centoventi giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato. 5 – 11. (<i>identici</i>).
Art. 5	
Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.	
(in precedenza assente)	<u>Art. 14-bis l.r. Veneto 11/2004</u> <i>Varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio comunale.</i> 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 14, il comune adotta e approva le varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio (PAT) che riguardano: a) la rettifica di errori cartografici; b) le modifiche alle norme tecniche di attuazione che non incidono sul dimensionamento o sulle tutele di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del PAT; c) le modifiche alla perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei (ATO) in misura non superiore al 10 per cento in termini di superficie e trasposizioni tra ATO confinanti di potenzialità edificatorie nel limite massimo del 10 per cento di ogni singola categoria funzionale, finalizzate a mutamenti di destinazione d’uso e ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l’integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo del suolo; d) l’adeguamento del PAT ad atti di programmazione o pianificazione regionale. 2. Le varianti di cui al comma 1 non possono incidere sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), e non possono

	<p>comportare modifiche al dimensionamento del piano.</p> <p>3. In luogo della concertazione di cui all'articolo 5, il documento preliminare è inviato, anche con modalità elettroniche o su supporto informatico, ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ferma restando la facoltà del comune di attivare le forme di partecipazione che ritiene più opportune.</p> <p>4. Si applicano le procedure dell'articolo 14 commi 2, 3, 5, 6 e 7; i termini per la pubblicazione e la formulazione di osservazioni sono ridotti della metà.</p> <p>5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito informatico del comune.</p> <p>6. Sono adottate e approvate dal comune con le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 14, come integrate dalle disposizioni del comma 7, le varianti che consistono nell'adeguamento cartografico del PAT al mero recepimento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prescrizioni di piani urbanistico-territoriali; b) provvedimenti amministrativi costitutivi o modificativi di vincoli aventi efficacia territoriale, fra i quali il recepimento dei contenuti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d); c) disposizioni legislative di carattere prescrittivo. <p>7. Il consiglio comunale trasmette la variante, entro dieci giorni dalla sua approvazione, alla provincia o alla Città metropolitana di Venezia che, nei quindici giorni dal suo ricevimento, verifica il ricorrere dei presupposti indicati dal comma 6. Trascorso inutilmente detto termine, la variante al PAT si intende approvata e diventa efficace trascorsi cinque giorni dalla sua pubblicazione, effettuata con le modalità di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".</p> <p>8. Il parere di regolarità tecnica dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta, tra l'altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle presenti procedure semplificate.</p>
<p>Art. 6 Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".</p>	
(in precedenza assente)	<u>Art. 16-bis l.r. Veneto 11/2004</u>

Conformazione e adeguamento dei PAT e dei PATI alle previsioni della pianificazione paesaggistica regionale.

1. Ai fini dell'adeguamento dei PAT e dei PATI alle previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, si applica la procedura prevista dall'articolo 15, commi da 1 a 4, integrata dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

2. A seguito dell'adozione del piano da parte del consiglio comunale, il comune convoca una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990, cui partecipano un rappresentante della provincia o della Città metropolitana di Venezia, uno della Regione e un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) che esprime parere vincolante in ordine ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. Il piano, modificato sulla base delle risultanze della conferenza, è depositato presso la sede del comune a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta.

4. Trascorsi i termini di cui al comma 3, il comune convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano gli enti del comma 2 che si esprimono sul piano e sulle osservazioni pervenute. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, qualora si riscontri il consenso del comune, della provincia o della Città metropolitana, della regione e del MiBAC, ciascuno per quanto di competenza, il piano è approvato e va ratificato dalla giunta provinciale o della Città metropolitana.

5. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della giunta provinciale o della Città metropolitana, da effettuarsi a cura della provincia o della Città metropolitana, ed ha validità a tempo indeterminato.

6. Nel caso in cui il MiBAC si esprima in senso negativo, il piano può comunque essere approvato dalla conferenza di servizi e ratificato dalla giunta provinciale o della Città metropolitana; tuttavia non si producono gli effetti di cui all'articolo 143, commi 4 e 5, e articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 7

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 18 l.r. Veneto 11/2004

Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.

1 – 2. (identici).

3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato **nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale**; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4 – 9. (identici).

Art. 18 l.r. Veneto 11/2004

Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.

1 – 2. (identici).

3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato **con le modalità di cui all'articolo 32 della legge n. 69 del 2009**; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4 – 9. (identici).

Art. 8

Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 20 l.r. Veneto 11/2004

Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo.

1 – 8. (identici).

8 bis. (in precedenza assente)

9. Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano

Art. 20 l.r. Veneto 11/2004

Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo.

1 – 8. (identici).

8 bis. Fatte salve le diverse disposizioni dettate dal piano degli interventi (PI) ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), i piani urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni delle proprie perimetrazioni entro il limite del 10 per cento in termini di superficie, nonché trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste dal PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi. Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e quelli attuativi di accordi ai sensi dell'articolo 6 possono, altresì, prevedere la variazione del 15 per cento della densità massima territoriale o fondiaria, dell'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria, dell'altezza massima degli edifici e della lunghezza massima delle fronti. Le modificazioni di cui al presente comma non costituiscono variante al PI.

9. Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano

<p>stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione.</p> <p>10 – 14. (<i>identici</i>).</p>	<p>stesso. La costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento o il cambio d'uso di quelli esistenti sono ammessi a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione e che siano rispettate le dotazioni territoriali previste dall'articolo 31.</p> <p>10 – 14. (<i>identici</i>).</p>
<p>Art. 9 Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.</p>	
<p><u>Art. 23 l.r. Veneto 11/2004</u> <i>Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano territoriale di coordinamento provinciale.</i> 1 – 10. (<i>identici</i>). 11. Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali possono contenere proposte di modificazione al piano territoriale di coordinamento provinciale, purché tali proposte abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale. In tal caso la modifica è approvata dal consiglio provinciale ed è trasmessa alla Giunta regionale che, entro sessanta giorni, deve esprimere l'eventuale motivato dissenso in mancanza del quale la variante si intende approvata.</p>	<p><u>Art. 23 l.r. Veneto 11/2004</u> <i>Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano territoriale di coordinamento provinciale.</i> 1 – 10. (<i>identici</i>). 11. Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali possono contenere proposte di modificazione al piano territoriale di coordinamento provinciale, purché tali proposte abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale. In tal caso la modifica è approvata dal consiglio provinciale ed è trasmessa alla Giunta regionale che, entro sessanta giorni, deve esprimere l'eventuale motivato dissenso in mancanza del quale la variante si intende approvata.</p>
<p>Art. 10 Modifiche dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.</p>	
<p><u>Art. 26 l.r. Veneto 11/2004</u> <i>Progetti strategici.</i> 1. (<i>identico</i>). 1 bis. (in precedenza assente)</p> <p>2. (<i>identico</i>). 2 bis. La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare, i progetti strategici previsti nel documento preliminare di PTRC di cui all'articolo 25, comma 1, purché non in contrasto con il PTRC vigente.</p> <p>2 ter. (<i>identico</i>).</p>	<p><u>Art. 26 l.r. Veneto 11/2004</u> <i>Progetti strategici.</i> 1. (<i>identico</i>). 1 bis. I progetti strategici possono, altresì, essere individuati e approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di pianificazione territoriale, purché siano coerenti con i criteri e gli indirizzi del PTRC.</p> <p>2. (<i>identico</i>). 2 bis. (abrogato).</p> <p>2 ter. (<i>identico</i>). (Il comma 3 dell'art. 10 l.r. Veneto 29/2019 afferma:</p>

	<p>3. <i>Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come modificato dal comma 1, non si applicano ai procedimenti dei progetti strategici regionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali continua a trovare applicazione la normativa previgente.)</i></p>
<p>Art. 11 Inserimento dell'articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".</p>	
<p>(in precedenza assente)</p>	<p><u><i>Art. 40-bis l.r. Veneto 11/2004</i></u> <i>Disposizioni relative a immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio.</i></p> <p>1. <i>Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, i comuni individuano gli immobili, anche in stato di abbandono o collabenti, appartenenti a particolari episodi insediativi che si ritengono funzionali alla conservazione della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio.</i></p> <p>2. <i>Ai fini del comma 1, il comune, verificata e documentata l'importanza e il significato per la comunità locale degli immobili, predispone una scheda ove sono indicati condizioni e destinazione attuale dell'edificio, eventuale presenza delle opere di urbanizzazione, localizzazione dell'edificio su carta tecnica regionale nonché i limiti di intervento, e provvede, con la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, all'approvazione di una variante al PI.</i></p> <p>3. <i>L'individuazione dei singoli immobili ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuata anche su richiesta del proprietario o di altri soggetti interessati, quali università, enti di ricerca od associazioni preposte alla tutela ambientale o storica; in tal caso le spese sostenute per l'analisi sono a carico del soggetto richiedente.</i></p> <p>4. <i>Fermo restando quanto previsto dalle normative regionali e statali in materia di commercio, per gli immobili individuati ai sensi del presente articolo, sono consentite solo le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e l'originario aspetto degli immobili e con il contesto urbanistico-paesaggistico dell'area.</i></p> <p>5. <i>Il cambio di destinazione d'uso di tali immobili non è soggetto al pagamento del contributo di costruzione, qualora sia riconosciuto da parte del comune un interesse</i></p>

	pubblico, sussistano adeguate opere di urbanizzazione primaria e non vi sia un aumento dei carichi urbanistici.
Art. 12 Modifiche dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".	
<p><u>Art. 44 l.r. Veneto 11/2004</u> <i>Edificabilità.</i> 1 – 2-ter. (<i>identici</i>).</p> <p>3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare:</p> <p>Lettere a – c. (<i>identiche</i>).</p> <p>3 bis. (<i>identico</i>).</p> <p>3 ter. (in precedenza assente)</p> <p>3 quater. (in precedenza assente)</p> <p>4 – 5-quater. (<i>identici</i>).</p> <p>5 quinquies. Il PI, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplina la realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di equidi, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità nonché nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con riferimento</p>	<p><u>Art. 44 l.r. Veneto 11/2004</u> <i>Edificabilità.</i> 1 – 2-ter. (<i>identici</i>).</p> <p>3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dallo Sportello unico agricolo (SUA) dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" e contiene in particolare:</p> <p>Lettere a – c. (<i>identiche</i>).</p> <p>3 bis. (<i>identico</i>).</p> <p>3 ter. In deroga al comma 3 è consentita l'installazione:</p> <p>a) da parte di aziende zootecniche, di strutture di raccolta degli effluenti zootecnici, palabili e non palabili, di volumi tecnici e delle connesse attrezzature, o loro copertura, nonché di strutture di stoccaggio di insilati quali le "trincee silomais", platee e relativi silos verticali, o loro copertura;</p> <p>b) da parte delle aziende vitivinicole, di vasi vinari destinati alla produzione e conservazione del vino, previa presentazione di una relazione tecnica asseverata che dimostri la sussistenza del rapporto di connessione, come definito dall'articolo 2135 del codice civile, nonché dei requisiti di cui al comma 2.</p> <p>3 quater. Una volta esaurita la finalità per la quale sono stati installati, le strutture e i vasi vinari di cui al comma 3 ter sono rimossi non essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d'uso.</p> <p>4 – 5-quater. (<i>identici</i>).</p> <p>5 quinquies. È consentita, in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3, la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-</p>

<p>alla tutela, alla gestione e al benessere degli equidi.</p> <p>5 sexies. (in precedenza assente)</p> <p>6. – 7-bis. (identici).</p> <p>7 ter. (in precedenza assente)</p> <p>8 – 10. (identici).</p>	<p>costruttive stabilite dalla Giunta regionale. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle disposizioni sul benessere animale.</p> <p>(Il comma 4 dell'art. 12 l.r. Veneto 29/2019 afferma:</p> <p><i>Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strutture di cui al comma 5 quinquies dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, così come inserito dal comma 3, sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</i>)</p> <p>5 sexies. I comuni disciplinano, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, l'installazione e la rimozione di strutture prefabbricate rimovibili, composte da materiale compatibile con l'ambiente, sino a mq. 20 di superficie coperta.</p> <p>6. – 7-bis. (identici).</p> <p>7 ter. Gli immobili degli allevamenti zootecnici dismessi possono essere utilizzati dalle imprese che svolgono attività agromeccanica, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 “Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica”, per il ricovero e la manutenzione ordinaria dei propri mezzi per le lavorazioni agricole e per la manutenzione del verde; tale diverso utilizzo non comporta la modifica della destinazione d'uso rurale degli immobili medesimi.</p> <p>8 – 10. (identici).</p>
<p>Art. 13</p> <p>Inserimento dell'articolo 44 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.</p>	
<p>(in precedenza assente)</p>	<p><u>Art. 44-bis l.r. 11/2004</u></p> <p><i>Riutilizzo di strutture in zona agricola per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso.</i></p> <p>1. In deroga all'articolo 44 e nell'osservanza delle disposizioni di seguito indicate, sono utilizzabili per finalità di locazione turistica di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso di cui</p>

all'articolo 25 della medesima legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, le strutture agricolo-produttive non più utilizzate per esigenze dell'agricoltura e dell'allevamento che siano ubicate nel territorio dei comuni individuati con provvedimento della Giunta regionale nell'ambito dei sistemi turistici di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

2. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 1:

a) detta i criteri e le modalità attuative da osservarsi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione delle strutture di cui al presente articolo, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali e dei regolamenti edilizi, incentivando l'utilizzo di innovativi sistemi autonomi di raccolta e smaltimento dei reflui e di produzione di acqua sanitaria ed eventualmente anche di energia per l'utilizzo all'interno della singola struttura, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e dell'ambiente;

b) individua i limiti dimensionali massimi di volume o superficie coperta utilizzabile delle strutture di cui al comma 1.

3. In attuazione del provvedimento della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, i comuni, su richiesta degli interessati, individuano le strutture di cui al presente articolo esistenti in zona agricola alla data di pubblicazione del medesimo provvedimento giuntale, per le quali sia documentato dagli aventi titolo il venir meno della funzionalità alle esigenze dell'azienda agricola eventualmente esistente e sia dichiarato l'interesse al loro uso per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso; entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni approvano al riguardo apposita cartografia con relativa scheda tecnica contenente la descrizione dello stato di fatto, la presenza di eventuali opere di urbanizzazione, nonché, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri fissati dalla Giunta regionale, le condizioni e i limiti cui eventualmente subordinare gli interventi da realizzarsi sulle strutture per il loro utilizzo finalizzato alla locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso.

	<p>4. L'utilizzo ai fini di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso di cui al presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dell'edificio e, in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica o di dipendenza di albergo diffuso, resta ferma l'originaria destinazione della struttura.</p> <p>5. Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione qualora sussistano adeguate opere di urbanizzazione primaria e non vi sia un aumento di carichi urbanistici. Tali interventi non sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione infrastrutturale e di reti o al loro adeguamento ove le strutture vengano dotate di autonomi sistemi impiantistici di raccolta e smaltimento dei reflui e di produzione di acqua sanitaria e di energia elettrica, anche di tipo innovativo, nel rispetto comunque della disciplina statale e regionale in materia di prevenzione del rischio di inquinamento e fatti salvi i valori limite di emissione prescritti dalla normativa vigente.</p> <p>6. Le strutture di cui al comma 1, in deroga al provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"", possono essere ampliate sino ad un massimo di 120 mc, esclusivamente per comprovati motivi igienico-sanitari o nella misura in cui l'ampliamento sia necessario per la realizzazione dei sistemi impiantistici di cui al comma 5 ovvero per la rimozione di barriere architettoniche. Per tali strutture non trova applicazione la legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche.</p>
<p>Art. 14 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".</p>	
<p><u>Art. 4 l.r. Veneto 23/2018</u> Comunità del Parco. 1. La Comunità del parco è composta: a) (identica);</p>	<p><u>Art. 4 l.r. Veneto 23/2018</u> Comunità del Parco. 1. La Comunità del parco è composta: a) (identica);</p>

<p>b) da tre soggetti designati dalla Giunta regionale in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale nonché in materia gestionale-amministrativa; Lettere c – g. (<i>identiche</i>). 2 – 6. (<i>identici</i>).</p>	<p>b) da tre soggetti designati dalla Giunta regionale in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale o in materia gestionale-amministrativa; Lettere c – g. (<i>identiche</i>). 2 – 6. (<i>identici</i>).</p>
<p>Art. 15 Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.</p> <p>Art. 16 Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.</p>	
<p><u>Art. 6 l.r. Veneto 14/2019</u> <i>Interventi edilizi di ampliamento.</i> 1. È consentito l’ampliamento degli edifici esistenti, nei limiti del 15 per cento del volume o della superficie, in presenza delle seguenti condizioni: Lettere a – b. (<i>identiche</i>). 2. L’ampliamento può essere realizzato in aderenza, in sopraelevazione o utilizzando un corpo edilizio già esistente all’interno dello stesso lotto. Sia l’edificio che l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria. 3 – 9. (<i>identici</i>).</p>	<p><u>Art. 6 l.r. Veneto 14/2019</u> <i>Interventi edilizi di ampliamento.</i> 1. È consentito l’ampliamento degli edifici caratterizzati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla presenza delle strutture portanti e dalla copertura, nei limiti del 15 per cento del volume o della superficie, in presenza delle seguenti condizioni: Lettere a – b. (<i>identiche</i>). 2. L’ampliamento può essere realizzato in aderenza, in sopraelevazione o utilizzando un corpo edilizio già esistente all’interno dello stesso lotto. Sia l’edificio che l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria; nel caso di edificio la cui destinazione d’uso sia definita in modo specifico dallo strumento urbanistico, la parte ampliata deve mantenere la stessa destinazione d’uso dell’edificio che ha generato l’ampliamento. 3 – 9. (<i>identici</i>).</p>
<p>Art. 17 Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.</p> <p>Art. 18 Modifica all’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.</p>	
<p><u>Art. 7 l.r. Veneto 14/2019</u> <i>Interventi di riqualificazione del tessuto edilizio.</i> 1. Sono consentiti interventi di riqualificazione, sostituzione, rinnovamento e densificazione del</p>	<p><u>Art. 7 l.r. Veneto 14/2019</u> <i>Interventi di riqualificazione del tessuto edilizio.</i> 1. Sono consentiti interventi di riqualificazione, sostituzione, rinnovamento e densificazione del</p>

<p>patrimonio edilizio esistente, mediante integrale demolizione e ricostruzione degli edifici che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, nonché a tutela delle disabilità, con incremento fino al 25 per cento del volume o della superficie esistente in presenza delle seguenti condizioni:</p> <p>Lettere <i>a – b. (identiche)</i>. 2 – 5. <i>(identici)</i>. 6. Trascorsi quattro mesi dalla scadenza del termine ultimo previsto per l'adozione della variante urbanistica di cui al comma 2, dell'articolo 4, la percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 15 per cento qualora non sia utilizzato credito edilizio da rinaturalizzazione nella misura almeno del 10 per cento, laddove esistente. Sono fatti salvi i procedimenti in corso per i quali, alla medesima data, siano già state presentate la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire. 7. <i>(identico)</i>.</p>	<p>patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante integrale demolizione e ricostruzione degli edifici che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, nonché a tutela delle disabilità, con incremento fino al 25 per cento del volume o della superficie esistente in presenza delle seguenti condizioni:</p> <p>Lettere <i>a – b. (identiche)</i>. 2 – 5. <i>(identici)</i>. 6. Trascorsi quattro mesi dalla scadenza del termine ultimo previsto per l'approvazione della variante urbanistica di cui al comma 2, dell'articolo 4, la percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 15 per cento qualora non sia utilizzato credito edilizio da rinaturalizzazione nella misura almeno del 10 per cento, laddove esistente. Sono fatti salvi i procedimenti in corso per i quali, alla medesima data, siano già state presentate la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire. 7. <i>(identico)</i>.</p>
<p>Art. 19 Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.</p>	
<p><u>Art. 11 l.r. Veneto 14/2019</u> <i>Disposizioni generali e di deroga.</i> 1 – 2. <i>(identici)</i>. 3. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono consentiti a condizione che la capacità edificatoria, riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale o dalle normative per l'edificazione in zona agricola, sia stata previamente utilizzata; tale capacità edificatoria può essere utilizzata anche contestualmente agli interventi del comma 1, che possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici o di superficie previsti. 4 – 5. <i>(identici)</i>.</p>	<p><u>Art. 11 l.r. Veneto 14/2019</u> <i>Disposizioni generali e di deroga.</i> 1 – 2. <i>(identici)</i>. 3. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono consentiti a condizione che la capacità edificatoria, riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale o dalle normative per l'edificazione in zona agricola, sia stata previamente utilizzata; tale capacità edificatoria può essere utilizzata anche contestualmente agli interventi di cui agli articoli 6 e 7, che non sono cumulabili tra loro e sono consentiti una sola volta, anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti. 4 – 5. <i>(identici)</i>.</p>
<p>Art. 20 Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.</p>	
<p>(in precedenza assente)</p>	<p><u>Art. 6-bis l.r. Veneto 55/2012</u></p>

	<p><i>Disposizioni per l'applicazione delle procedure di sportello unico per le attività produttive.</i></p> <p>1. Nelle procedure relative allo sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010, decorsi inutilmente i termini fissati dall'articolo 7, commi 1 e 2, del medesimo decreto, senza che il responsabile del procedimento presso la struttura dello sportello unico comunale o intercomunale abbia comunicato al richiedente il provvedimento conclusivo, ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 3, il richiedente può presentare istanza alla struttura provinciale o della Città metropolitana competente in materia di sportello unico per le imprese affinché, entro quindici giorni dalla richiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l'eventuale prosecuzione del procedimento. Le medesime procedure si applicano nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DPR 160/2010, non sia stato comunicato l'avvio della conferenza dei servizi entro i termini dell'articolo 7, comma 1.</p>
<p>CAPO II</p> <p><i>Modifiche di leggi regionali in materia di trasporto pubblico</i></p> <p>Art. 21</p> <p>Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".</p>	
<p><u>Art. 42 l.r. Veneto 63/1993</u></p> <p><i>Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione e della licenza.</i></p> <p>1 – 2. (identici).</p> <p>3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni ed un massimo di mesi sei. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.</p> <p>4 – 5. (identici).</p>	<p><u>Art. 42 l.r. Veneto 63/1993</u></p> <p><i>Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione e della licenza.</i></p> <p>1 – 2. (identici).</p> <p>3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di un giorno ed un massimo di mesi sei. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.</p> <p>4 – 5. (identici).</p>
<p>Art. 22</p> <p>Modifiche degli articoli 37 e 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".</p>	
<p><u>Art. 37 l.r. Veneto 25/1998</u></p> <p><i>Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori.</i></p> <p>1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, ad esclusione dei servizi ferroviari di interesse regionale disciplinati dall'articolo 37 bis, sono tenuti a munirsi di valido titolo di</p>	<p><u>Art. 37 l.r. Veneto 25/1998</u></p> <p><i>Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori.</i></p> <p>1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, ad esclusione dei servizi ferroviari di interesse regionale disciplinati dall'articolo 37 bis, sono tenuti a munirsi di valido titolo di</p>

<p>viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all'articolo 41.</p> <p>2. Nel caso di trasporto urbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, comporta:</p> <p>a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore;</p> <p>b) la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria regionale, arrotondata all'euro superiore.</p> <p>3. Nel caso di trasporto extraurbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, comporta:</p> <p>a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere;</p> <p>b) la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria regionale relativa al primo scaglione chilometrico o alla prima fascia tariffaria. L'importo della sanzione deve essere arrotondato all'euro superiore.</p> <p>4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti l'abbonamento entro i successivi dieci giorni presso qualunque biglietteria indicata dal soggetto gestore o dimostri, attraverso procedure informatizzate individuate dal medesimo soggetto gestore, il possesso del valido titolo, non si applica alcuna sanzione purché l'abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento. Si applica una sanzione pecuniaria di 6 euro nel caso in cui l'utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio.</p> <p>5. <i>Comma abrogato dall'art. 1, co. 2 l.r. Veneto 26/2010.</i></p> <p><u>Art. 37-bis l.r. Veneto 25/1998</u></p>	<p>viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la violazione degli obblighi indicati al comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 oltre al pagamento della tariffa ordinaria in vigore, per il trasporto urbano, ovvero al pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere, per il trasporto extraurbano.</p> <p>3. Qualora il titolare di abbonamento nominativo cartaceo, elettronico o su altro supporto non sia in grado di esibire detto titolo, può presentare l'abbonamento entro i successivi quindici giorni presso qualunque biglietteria indicata dal gestore o può dimostrarne il possesso attraverso procedure informatizzate individuate dal gestore stesso. Nel caso di mancata esibizione dell'abbonamento o nel caso in cui sia esibito un abbonamento regolarizzato successivamente all'accertamento è applicata la sanzione di cui al comma 2.</p> <p>4. Il titolo di viaggio valido per più di una corsa, già convalidato all'inizio del viaggio, è convalidato ad ogni cambio di mezzo, entro l'orario consentito dal medesimo titolo di viaggio. Ugualmente l'abbonamento nominativo è convalidato all'inizio del viaggio e ad ogni cambio di mezzo.</p> <p><u>Art. 37-bis l.r. Veneto 25/1998</u></p>
--	---

<p><i>Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori dei servizi ferroviari di interesse regionale.</i></p> <p>1 – 3. <i>(identici).</i></p> <p>4. Le sanzioni e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche all'utente titolare di abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni, presso una qualsiasi biglietteria del soggetto gestore, purché l'abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento.</p> <p>5 – 12. <i>(identici).</i></p>	<p><i>Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori dei servizi ferroviari di interesse regionale.</i></p> <p>1 – 3. <i>(identici).</i></p> <p>4. Le sanzioni e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche all'utente titolare di abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi quindici giorni, presso una qualsiasi biglietteria del soggetto gestore, purché l'abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento.</p> <p>5 – 12. <i>(identici).</i></p> <p>(Il comma 3 dell'art. 22 l.r. Veneto 29/2019 afferma:</p> <p><i>3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in ordine all'applicazione degli articoli 37 e 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, continua ad applicarsi la normativa previgente solo se più favorevole all'utente.)</i></p>
<p>Art. 23 Modifica dell'articolo 39 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.</p>	
<p><u>Art. 39 l.r. Veneto 25/1998</u> <i>Pagamento.</i></p> <p>1. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata alla lettera b) dei commi 2 e 3 dell'articolo 37 immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p><u>Art. 39 l.r. Veneto 25/1998</u> <i>Pagamento.</i></p> <p>1. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata al comma 2 dell'articolo 37 immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>
<p>Art. 24 Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.</p>	
<p><u>Art. 24 l.r. Veneto 21/2008</u> <i>Realizzazione dell'impianto, verifiche, prove funzionali e collaudo.</i></p> <p>1 – 2. <i>(identici).</i></p> <p>2 bis. <i>(in precedenza assente)</i></p>	<p><u>Art. 24 l.r. Veneto 21/2008</u> <i>Realizzazione dell'impianto, verifiche, prove funzionali e collaudo.</i></p> <p>1 – 2. <i>(identici).</i></p> <p>2 bis. Qualora sia dichiarato, in tutto o in parte, l'interesse pubblico di impianti o di piste che</p>

<p>3 – 5. (identici).</p>	<p>siano stati realizzati con sovvenzioni pubbliche ovvero nelle forme o a mezzo di contratti di partenariato pubblico-privato, nell'ipotesi di estinzione o cessazione della concessione o dell'autorizzazione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto al comma 2, le opere realizzate, laddove sia possibile il loro riuso, possono essere devolute al patrimonio pubblico su richiesta degli enti locali territoriali su cui insistono. Successivamente a tale devoluzione il soggetto obbligato all'eventuale ripristino dei luoghi è l'ente locale territoriale al cui patrimonio sia stato devoluto il bene, che a tal fine accede alle garanzie di cui all'articolo 58 bis.</p> <p>3 – 5. (identici).</p>
<p>Art. 25 Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".</p>	
<p><u>Art. 14 l.r. Veneto 55/2012</u> <i>Modifica dell'articolo 37, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale.</i></p> <p>1. All'articolo 37, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole "<i>al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni presso una qualunque biglietteria o attraverso procedure informatizzate individuate dal soggetto gestore</i>" sono sostituite dalle seguenti: "<i>. Nel caso in cui lo stesso presenti l'abbonamento entro i successivi dieci giorni presso qualunque biglietteria indicata dal soggetto gestore o dimostri, attraverso procedure informatizzate individuate dal medesimo soggetto gestore, il possesso del valido titolo, non si applica alcuna sanzione</i>".</p> <p>2. Per i soli utenti titolari di abbonamento nominativo, la norma del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , che prevede la sanzione pecuniaria di 6 euro per l'utente che non abbia provveduto a convalidare il titolo di viaggio anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio, si applica</p>	<p><u>Art. 14 l.r. Veneto 55/2012</u> <i>Modifica dell'articolo 37, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale.</i></p> <p>1 – 2. (abrogati).</p>

<p>successivamente all'attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale.</p> <p>3. È abrogato l'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 33 "Modifica all'articolo, 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale" ”.</p>	<p>3. È abrogato l'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 33 "Modifica all'articolo, 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale" ”.</p>
<p>CAPO III</p> <p>Modifiche di leggi regionali in materia di lavori pubblici</p> <p>Art. 26</p> <p>Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".</p>	
<p><u>Art. 4 l.r. Veneto 27/2003</u></p> <p><i>Strumenti di programmazione dei lavori pubblici</i></p> <p>1. (identico).</p> <p>1 bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati, entro trenta giorni dall'approvazione, per la presa d'atto da parte della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.</p> <p>1-ter – 9-bis. (identici).</p>	<p><u>Art. 4 l.r. Veneto 27/2003</u></p> <p><i>Strumenti di programmazione dei lavori pubblici</i></p> <p>1. (identico).</p> <p>1 bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati, entro trenta giorni dall'approvazione; la Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni ne prende atto e li trasmette, entro trenta giorni, alla competente commissione consiliare.</p> <p>1-ter – 9-bis. (identici).</p>
<p>Art. 27</p> <p>Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".</p>	
<p><u>Art. 4 l.r. Veneto 27/2003</u></p> <p><i>Strumenti di programmazione dei lavori pubblici</i></p> <p>1. (identico).</p> <p>2. Qualora, al fine della realizzazione dell'opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l'adozione della variante allo strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora l'ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si</p>	<p><u>Art. 4 l.r. Veneto 27/2003</u></p> <p><i>Strumenti di programmazione dei lavori pubblici</i></p> <p>1. (identico).</p> <p>2. Qualora, al fine della realizzazione dell'opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l'adozione della variante allo strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora l'ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa; rimangono fermi i termini previsti dalla vigente normativa per le procedure ambientali. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta</p>

<p>applicano in ogni caso le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica.</p> <p>2-bis – 3. (identici).</p>	<p>successiva alla scadenza del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica.</p> <p>2-bis – 3. (identici).</p>
<p>Art. 28 Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006".</p>	
<p><u>Art. 9 l.r. Veneto 2/2006</u> <i>Contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.</i> 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria non finanziabili in conformità ad altre leggi di spesa regionali.</p>	<p><u>Art. 9 l.r. Veneto 2/2006</u> <i>Contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.</i> 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria non finanziabili in conformità ad altre leggi di spesa regionali. (Il comma 2 dell'art. 28 l.r. Veneto 29/2019 afferma: 2. L'articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti di contributo i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.)</p>
<p>CAPO IV Modifiche di leggi regionali in materia di ambiente e gestione di rifiuti</p> <p>Art. 29 Modifica dell'articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".</p>	
<p><u>Art. 5-bis l.r. Veneto 33/1985</u> <i>Disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".</i> 1 – 8. (identici). 9. Coerentemente alle disposizioni di cui all'articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, le province competenti per territorio svolgono le funzioni di cui all'articolo 11, commi 9, lettere a), b), c) e 10 e all'articolo 16, comma 8 del decreto legislativo n. 59/2005, rispetto agli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b), anche avvalendosi per i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari, dell'ARPAV.</p>	<p><u>Art. 5-bis l.r. Veneto 33/1985</u> <i>Disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".</i> 1 – 8. (identici). 9. Le province competenti per territorio o la Città metropolitana di Venezia quando, nell'esercizio della loro funzione di controllo, accertino la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, procedono alla diffida di cui all'articolo 29 decies, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n. 152/2006, dandone contestuale comunicazione all'autorità regionale, se competente ai sensi del comma 5, e, qualora si verifichi una situazione di imminente e di irreparabile danno per l'ambiente, dispongono la sospensione temporanea dell'attività autorizzata. La</p>

	<p>sospensione temporanea è contestualmente comunicata all'autorità regionale, se competente ai sensi del comma 5, che entro dieci giorni si esprime con provvedimento motivato. L'autorità competente, ai sensi del comma 5, procede, a seconda della gravità dell'infrazione, ad applicare le misure indicate dall'articolo 29 decies, comma 9, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 152/2006, nonché le sanzioni di cui all'articolo 29 quattordicesimo del medesimo decreto legislativo, anche avvalendosi dell'ARPAV per rilievi, accertamenti e sopralluoghi. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al sindaco ai sensi dell'articolo 29 decies, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006.</p>
<p>Art. 30 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".</p>	
<p><u>Art. 4 l.r. Veneto 3/2000</u> <i>Competenze della Regione.</i> 1. (identico). 2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e n) sono esercitate mediante: a) (identica); b) decreto del Presidente della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h); c) (identica).</p>	<p><u>Art. 4 l.r. Veneto 3/2000</u> <i>Competenze della Regione.</i> 1. (identico). 2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e n) sono esercitate mediante: a) (identica); b) decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h); c) (identica).</p>
<p>Art. 31 Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".</p>	
<p><u>Art. 26 l.r. Veneto 3/2000</u> <i>Autorizzazione all'esercizio.</i> 1 – 7-ter. (identici). 8. All'esecuzione del programma di cui al comma 7, si provvede da parte di personale qualificato ed indipendente. 9. (identico).</p>	<p><u>Art. 26 l.r. Veneto 3/2000</u> <i>Autorizzazione all'esercizio.</i> 1 – 7-ter. (identici). 8. Il programma di cui al comma 7 è eseguito sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione. A tal fine, il titolare dell'autorizzazione si avvale di personale con adeguata qualifica professionale facente parte della struttura aziendale o, in alternativa, se necessario, di risorse professionali esterne. 9. (identico).</p>
<p>Art. 32 Modifiche degli articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".</p>	
<p><u>Art. 4 l.r. Veneto 4/2016</u> <i>Competenze della Regione.</i> 1 – 3. (identici).</p>	<p><u>Art. 4 l.r. Veneto 4/2016</u> <i>Competenze della Regione.</i> 1 – 3. (identici).</p>

<p>4. In ordine al Comitato tecnico regionale per la VIA di cui all'articolo 7, la Giunta regionale:</p> <p>a) nomina i componenti esperti di cui all'articolo 7, comma 5, lettere e) ed f), secondo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo;</p> <p>b) individua la struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di segreteria;</p> <p>c) approva il regolamento di funzionamento;</p> <p>d) determina le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti di cui all'articolo 7, comma 5, lettera f), nonché le modalità di espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.</p> <p>e) <i>(identica)</i>.</p> <p>5 – 6. <i>(identici)</i>.</p> <p><u>Art. 7 l.r. Veneto 4/2016</u> <i>Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale.</i> 1 – 3. <i>(identici)</i>.</p> <p>4. A tutti i componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale. I componenti esperti del Comitato tecnico regionale VIA di cui al comma 5, lettera f), non possono esercitare attività professionale, neppure in forma associata, nel territorio di competenza del Comitato tecnico VIA, limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA.</p> <p>5. <i>(identico)</i>:</p> <p>Lettere <i>a – d. (identiche)</i>.</p> <p>e) da quattro componenti individuati tra il personale dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali regionali o enti del servizio sanitario regionale, esperti di analisi e valutazione ambientale in una delle seguenti materie:</p> <p>Numeri 1 – 6. <i>(identici)</i>.</p> <p>f) da sei componenti laureati esperti provvisti di diploma di laurea non triennale di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, in una delle seguenti materie:</p> <p>1) impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali e contenimento degli inquinanti;</p> <p>2) interventi idraulici e modellistica idraulica;</p> <p>3) materie di cui al comma 5, lettera e), numeri da 1 a 6, per le quali non sia stato</p>	<p>4. In ordine al Comitato tecnico regionale per la VIA di cui all'articolo 7, la Giunta regionale:</p> <p>Lettere a – d. (abrogate).</p> <p>e) <i>(identica)</i>.</p> <p>5 – 6. <i>(identici)</i>.</p> <p><u>Art. 7 l.r. Veneto 4/2016</u> <i>Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale.</i> 1 – 3. <i>(identici)</i>.</p> <p>4. A tutti i componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale. I componenti esperti del Comitato tecnico regionale VIA di cui al comma 5, lettera f), non possono esercitare attività professionale, neppure in forma associata, nel territorio di competenza del Comitato tecnico VIA, limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA.</p> <p>5. <i>(identico)</i>:</p> <p>Lettere <i>a – d. (identiche)</i>.</p> <p>e) da cinque componenti individuati tra il personale dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali regionali o enti del servizio sanitario regionale, esperti di analisi e valutazione ambientale in una delle seguenti materie:</p> <p>Numeri 1 – 6. <i>(identici)</i>.</p> <p>f) dal legale rappresentante dell'Agenzia o delle Società controllate o partecipate dalla Regione, di seguito indicate, ovvero da un sostituto, in forza di delega espressa, in possesso di comprovate cognizioni tecniche ed amministrative, anche di natura ambientale, proprie delle seguenti società o agenzie di appartenenza: Veneto Sviluppo SpA, Veneto Acque SpA, Veneto Innovazione SpA, Sistemi Territoriali SpA, Veneto Strade SpA, Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.</p>
---	--

<p>individuato personale dell'amministrazione regionale e degli enti di cui al medesimo comma 5, lettera e).</p> <p>6. I sei componenti esperti di cui al comma 5, lettera f), sono nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e la designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.</p> <p>7. I componenti esperti di cui al comma 6, decorsi tre anni dalla loro nomina, sono soggetti a verifica da parte della Giunta regionale ai fini della conferma nella prosecuzione dell'incarico sino alla scadenza prevista.</p> <p>8 – 9. (<i>identici</i>).</p>	<p>6 – 7. (<i>abrogati</i>).</p> <p>8 – 9. (<i>identici</i>).</p> <p>(Il comma 6 dell'art. 32 l.r. Veneto 29/2019 afferma: <i>6. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, introdotte dal presente articolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge anche ai procedimenti in corso.</i>)</p>
<p>CAPO V</p> <p>Modifiche di leggi regionali in materia di cave e miniere</p> <p>Art. 33</p> <p>Abrogazione dell'articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".</p>	
<p><u><i>Art. 48 l.r. Veneto 11/2001</i></u> <i>Funzioni delle Province.</i></p> <p>1. Le funzioni di polizia mineraria su terraferma e quelle relative alle risorse geotermiche su terraferma sono sub-delegate alle province.</p> <p>2. Sono, altresì, delegate alle province le funzioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali" e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alla polizia delle cave.</p> <p>3. Per la decorrenza e l'effettivo esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto agli articoli 11 e 15.</p>	<p>(L'art. 33 della l.r. Veneto 29/2019 afferma: <i>1. L'articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è abrogato con decorrenza di effetti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2 e le relative funzioni sono riallocate in capo alla Regione.</i> <i>2. Nelle more della definizione da parte della Giunta regionale del provvedimento di riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di polizia mineraria di cui all'articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.</i>)</p>

Art. 34

Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo".

Art. 1 l.r. Veneto 7/2005

Disposizioni transitorie in materia di coltivazione e di ricerca di minerali solidi.

1 – 3. (identici).

4. Ai materiali associati, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del medesimo regio decreto, estratti con i lavori di coltivazione mineraria e non utilizzati per la ricomposizione, **si applica il contributo di cui all'articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni con le modalità ivi previste.**

5 – 9. (identici).

9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune **competente per territorio, d'intesa con la provincia. Nel caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ente interessato lo diffida ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale, provvede in via sostitutiva.**

9-ter. (identico).

9 quater. La **provincia**, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la **provincia** provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la **provincia** determina anche l'eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio.

9 quinquies. Nei casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la **provincia** provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato".

Art. 1 l.r. Veneto 7/2005

Disposizioni transitorie in materia di coltivazione e di ricerca di minerali solidi.

1 – 3. (identici).

4. Ai materiali associati, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del medesimo regio decreto, estratti con i lavori di coltivazione mineraria e non utilizzati per la ricomposizione, **si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".**

5 – 9. (identici).

9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune **territorialmente competente, che a tal fine può avvalersi di ARPAV, e in caso di accertata inerzia, dalla Regione, previa diffida ad adempiere entro congruo termine.**

9-ter. (identico).

9 quater. La **Giunta regionale**, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la **Giunta regionale** provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la **Giunta regionale** determina anche l'eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio.

9 quinquies. Nei casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la **Giunta regionale** provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato".

Art. 35	
Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".	
<p><u>Art. 2 l.r. Veneto 13/2018</u> Attività di cava.</p> <p>1. (identico).</p> <p>2. La coltivazione comprende l'estrazione del materiale del giacimento, l'eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private e la ricomposizione ambientale della cava.</p> <p>3. La coltivazione dei giacimenti di materiale di cava è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava.</p> <p>4 -8. (identici).</p>	<p><u>Art. 2 l.r. Veneto 13/2018</u> Attività di cava.</p> <p>1. (identico).</p> <p>2. La coltivazione comprende l'estrazione del materiale del giacimento, l'eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private, non costituenti rifiuto e la ricomposizione ambientale della cava.</p> <p>3. La coltivazione dei giacimenti di materiale di cava è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, fermo restando il rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ove la coltivazione comprenda anche la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava e derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private.</p> <p>4 -8. (identici).</p>
Art. 36	
Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".	
<p><u>Art. 3 l.r. Veneto 13/2018</u> Miglioramenti fondiari.</p> <p>1. Ai miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, superiore a 5.000 metri cubi per ettaro di superficie di scavo, si applica la disciplina prevista per l'attività di cava.</p> <p>2. La Giunta regionale, entro 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa procedure e criteri per l'autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica. A tale fattispecie si applica il comma 2 dell'articolo 19.</p> <p>3. (identico).</p>	<p><u>Art. 3 l.r. Veneto 13/2018</u> Miglioramenti fondiari.</p> <p>1. Ai miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile e non costituente rifiuto, superiore a 5.000 metri cubi per ettaro di superficie di scavo, si applica la disciplina prevista per l'attività di cava.</p> <p>2. La Giunta regionale, entro 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa procedure e criteri per l'autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile e non costituente rifiuto, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica. A tale fattispecie si applica il comma 2 dell'articolo 19.</p> <p>3. (identico).</p>
Art. 37	
Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".	
<p><u>Art. 8 l.r. Veneto 13/2018</u> Miglioramenti fondiari.</p> <p>1. (identico).</p> <p>2. (identico): Lettere a – f. (identiche);</p>	<p><u>Art. 8 l.r. Veneto 13/2018</u> Miglioramenti fondiari.</p> <p>1. (identico).</p> <p>2. (identico): Lettere a – f. (identiche);</p>

<p>g) documentazione costituente esito della procedura di cui alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e successive modificazioni.</p> <p>3. <i>(identico)</i>.</p>	<p>g) (abrogata).</p> <p>3. <i>(identico)</i>.</p>
<p>Art. 38 Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.</p>	
<p><u>Art. 11 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Procedimento di rilascio dell’autorizzazione.</i></p> <p>1. <i>(identico)</i>.</p> <p>2. Qualora il progetto di coltivazione non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, la Giunta regionale provvede sulla domanda mediante convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (CTRAE) di cui all’articolo 13.</p> <p>3. Qualora il progetto di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, la Giunta regionale provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato Tecnico di cui all’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 che si esprime in luogo della CTRAE di cui all’articolo 13.</p> <p>4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, la trasmette ai comuni territorialmente interessati e ai comuni confinanti la cui viabilità è interessata dai lavori di coltivazione, che entro trenta giorni provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” per trenta giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi trenta giorni.</p> <p>5. L’autorizzazione costituisce titolo unico per la coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni altro atto di autorizzazione, nulla osta o assenso comunque denominato per l’esercizio</p>	<p><u>Art. 11 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Procedimento di rilascio dell’autorizzazione.</i></p> <p>1. <i>(identico)</i>.</p> <p>2. Qualora il progetto di coltivazione non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, la struttura regionale competente (*) provvede sulla domanda mediante convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (CTRAE) di cui all’articolo 13.</p> <p>3. Qualora il progetto di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, la struttura regionale competente (*) provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato Tecnico di cui all’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 che si esprime in luogo della CTRAE di cui all’articolo 13.</p> <p>4. La struttura regionale competente, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, la trasmette ai comuni territorialmente interessati e ai comuni confinanti la cui viabilità è interessata dai lavori di coltivazione, che entro cinque giorni provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi trenta giorni. (*)</p> <p>5. Ove non trovi applicazione l’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’autorizzazione costituisce titolo unico per la coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni altro atto di autorizzazione, nulla osta o assenso</p>

della attività di cava previsto dalla normativa vigente. 6. <i>(identico)</i> .	comunque denominato per l'esercizio della attività di cava previsto dalla normativa vigente. 6. <i>(identico)</i> . (*) vedi art. 40 l.r. Veneto 29/2019
Art. 39 Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".	
<u>Art. 12 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Termini per la coltivazione.</i> 1 – 4. <i>(identici)</i> . 4-bis. (in precedenza assente) 5. <i>(identico)</i> .	<u>Art. 12 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Termini per la coltivazione.</i> 1 – 4. <i>(identici)</i> . 4-bis. La proroga di cui al comma 3 e al comma 4 è concessa solo previa verifica della permanenza delle condizioni di ammissibilità ambientale dei lavori. 5. <i>(identico)</i> .
Art. 40 Ulteriori modifiche della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".	
<u>Art. 10 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Disciplina generale dell'autorizzazione.</i> 1 – 3. <i>(identici)</i> . 4. <i>(identico)</i> : Lettere a – f. <i>(identiche)</i> ; g) non è cedibile senza nulla osta della Giunta regionale ; h) <i>(identica)</i> . 5 – 9. <i>(identici)</i> . <u>Art. 20 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Comunicazioni statistiche e dati sull'attività di cava.</i> 1 – 2. <i>(identici)</i> . 3. I soggetti titolari di autorizzazione di cava sono tenuti a fornire i dati loro richiesti dalla Giunta regionale . 4 – 5. <i>(identici)</i> . <u>Art. 21 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione.</i> 1. <i>(identico)</i> . 2. La Giunta regionale accerta la rispondenza dei lavori di coltivazione eseguiti a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, con particolare riferimento ai volumi scavati e ai lavori di ricomposizione ambientale. A tal fine, procede a sopralluogo di accertamento al quale partecipano il soggetto titolare di autorizzazione di cava o un suo rappresentante, il direttore dei lavori e un funzionario della Giunta regionale e	<u>Art. 10 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Disciplina generale dell'autorizzazione.</i> 1 – 3. <i>(identici)</i> . 4. <i>(identico)</i> : Lettere a – f. <i>(identiche)</i> ; g) non è cedibile senza nulla osta della struttura regionale competente ; h) <i>(identica)</i> . 5 – 9. <i>(identici)</i> . <u>Art. 20 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Comunicazioni statistiche e dati sull'attività di cava.</i> 1 – 2. <i>(identici)</i> . 3. I soggetti titolari di autorizzazione di cava sono tenuti a fornire i dati loro richiesti dalla struttura regionale competente . 4 – 5. <i>(identici)</i> . <u>Art. 21 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione.</i> 1. <i>(identico)</i> . 2. La struttura regionale competente accerta la rispondenza dei lavori di coltivazione eseguiti a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, con particolare riferimento ai volumi scavati e ai lavori di ricomposizione ambientale. A tal fine, procede a sopralluogo di accertamento al quale partecipano il soggetto titolare di autorizzazione di cava o un suo rappresentante, il direttore dei lavori e un funzionario della struttura regionale competente

<p>un incaricato del comune territorialmente competente.</p> <p>3. Sulla base delle risultanze del sopralluogo, verbalizzate e sottoscritte da ciascuno dei partecipanti, la Giunta regionale svincola la garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 14 dichiarando estinta la cava ovvero intima al soggetto titolare di autorizzazione di cava l'esecuzione delle opere necessarie entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale provvede d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente anche mediante incameramento della garanzia finanziaria.</p> <p>4 – 6. (<i>identici</i>).</p> <p><u>Art. 24 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Decadenza.</i></p> <p>1. (<i>identico</i>).</p> <p>2. La dichiarazione di decadenza è adottata dalla Regione previa diffida, con indicazione dei necessari adempimenti da porre in essere, nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), i) ed l) del comma 1 ed è immediatamente comunicata, con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche prevista dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al titolare dell'autorizzazione, al proprietario, al comune interessato.</p> <p>3. (<i>identico</i>).</p> <p><u>Art. 27 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Revoca.</i></p> <p>1. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla Regione.</p> <p>2 – 3. (<i>identici</i>).</p> <p>4. Il provvedimento di revoca dispone tempi e modi delle opere di ricomposizione ambientale, da eseguirsi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione revocata. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori con rivalsa delle spese sul titolare, anche mediante incameramento delle garanzie finanziarie.</p> <p><u>Art. 28 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Sanzioni.</i></p>	<p>e un incaricato del comune territorialmente competente.</p> <p>3. Sulla base delle risultanze del sopralluogo, verbalizzate e sottoscritte da ciascuno dei partecipanti, la struttura regionale competente svincola la garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 14 dichiarando estinta la cava ovvero intima al soggetto titolare di autorizzazione di cava l'esecuzione delle opere necessarie entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale la struttura regionale competente provvede d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente anche mediante incameramento della garanzia finanziaria.</p> <p>4 – 6. (<i>identici</i>).</p> <p><u>Art. 24 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Decadenza.</i></p> <p>1. (<i>identico</i>).</p> <p>2. La dichiarazione di decadenza è adottata dalla struttura regionale competente previa diffida, con indicazione dei necessari adempimenti da porre in essere, nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), i) ed l) del comma 1 ed è immediatamente comunicata, con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche prevista dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al titolare dell'autorizzazione, al proprietario, al comune interessato.</p> <p>3. (<i>identico</i>).</p> <p><u>Art. 27 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Revoca.</i></p> <p>1. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla struttura regionale competente.</p> <p>2 – 3. (<i>identici</i>).</p> <p>4. Il provvedimento di revoca dispone tempi e modi delle opere di ricomposizione ambientale, da eseguirsi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione revocata. In caso di inottemperanza, la struttura regionale competente provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori con rivalsa delle spese sul titolare, anche mediante incameramento delle garanzie finanziarie.</p> <p><u>Art. 28 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Sanzioni.</i></p>
--	---

<p>1. Chiunque svolga attività di cava in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto a una sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale del materiale scavato abusivamente, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio territorialmente competente, e comunque in misura non inferiore a euro 10.000,00. Il trasgressore è obbligato altresì a provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta regionale la quale, in caso d'inerzia, provvede d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente.</p> <p>2. <i>(identico)</i>.</p> <p>3. Il trasgressore è obbligato altresì a provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta regionale la quale, in caso d'inerzia, provvede d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente.</p> <p>4 – 11. <i>(identici)</i>.</p> <p><u>Art. 30 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Disciplina dei procedimenti amministrativi in corso.</i></p> <p>1. <i>(identico)</i>.</p> <p>1 bis. (in precedenza assente)</p>	<p>1. Chiunque svolga attività di cava in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto a una sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale del materiale scavato abusivamente, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio territorialmente competente, e comunque in misura non inferiore a euro 10.000,00. Il trasgressore è obbligato altresì a provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla struttura regionale competente la quale, in caso d'inerzia, provvede d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente.</p> <p>2. <i>(identico)</i>.</p> <p>3. Il trasgressore è obbligato altresì a provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla struttura regionale competente la quale, in caso d'inerzia, provvede d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente.</p> <p>4 – 11. <i>(identici)</i>.</p> <p><u>Art. 30 l.r. Veneto 13/2018</u> <i>Disciplina dei procedimenti amministrativi in corso.</i></p> <p>1. <i>(identico)</i>.</p> <p>1 bis. Nei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, il provvedimento finale è adottato dal dirigente della struttura regionale competente, sentita, nei casi previsti, la CTRAE di cui all'articolo 13, qualora costituita.</p>
<p>CAPO VI</p> <p>Modifiche a leggi regionali in materia di turismo</p> <p>Art. 41</p> <p>Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".</p>	
<p><u>Art. 30 l.r. Veneto 33/2002</u> <i>Realizzazione di strutture ricettive all'aperto.</i></p> <p>1 – 4. <i>(identici)</i>.</p> <p>5. L'indice di utilizzo territoriale delle strutture ricettive all'aperto per la realizzazione dei volumi destinati ad impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, è compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei portici, delle logge, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale; il rapporto di copertura</p>	<p><u>Art. 30 l.r. Veneto 33/2002</u> <i>Realizzazione di strutture ricettive all'aperto.</i></p> <p>1 – 4. <i>(identici)</i>.</p> <p>5. L'indice di utilizzo territoriale delle strutture ricettive all'aperto per la realizzazione dei volumi destinati ad impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, è compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei portici, delle logge, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale; il rapporto di copertura</p>

<p>della struttura ricettiva deve in ogni caso essere contenuto entro il 10 per cento e i fabbricati non possono avere più di due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico, fermo restando che le altezze interne dei locali non possono essere superiori alle altezze minime previste dal DM 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sui vigenti strumenti urbanistici.</p>	<p>della struttura ricettiva deve in ogni caso essere contenuto entro il 10 per cento e i fabbricati non possono avere più di due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico, fermo restando che le altezze interne dei locali non possono essere superiori alle altezze minime previste dal DM 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sui vigenti strumenti urbanistici. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dai comuni nei propri strumenti urbanistici.</p>
<p>Art. 42 Modifiche dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.</p>	
<p><u>Art. 16 l.r. Veneto 28/2012</u> <i>Immobili destinati all’agriturismo.</i> 1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche e per le eventuali attività di cui all’articolo 12 bis, i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse.</p> <p>2 – 4. (<i>identici</i>).</p>	<p><u>Art. 16 l.r. Veneto 28/2012</u> <i>Immobili destinati all’agriturismo.</i> 1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche e per le eventuali attività di cui all’articolo 12 bis, lettere a), b) e c) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse, mentre per le attività di cui alla lettera d) si applica l’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.</p> <p>2 – 4. (<i>identici</i>).</p>
<p>Art. 43 Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.</p>	
<p>(in precedenza assente)</p>	<p><u>Art. 26-bis l.r. Veneto 11/2013</u> <i>Gestione del verde nelle strutture ricettive all’aperto.</i> 1. Il gestore della struttura ricettiva all’aperto è tenuto a predisporre un piano di gestione quinquennale delle essenze ad alto fusto presenti all’interno della struttura ricettiva all’aperto, avente ad oggetto lo svolgimento delle pratiche agronomiche e fitosanitarie, nel rispetto delle prescrizioni in vigore relative alla struttura ricettiva. 2. Il piano, predisposto secondo i contenuti individuati ai sensi del comma 5 da dottori agronomi e dottori forestali nonché da periti agrari secondo le modalità e nei limiti di</p>

	<p>competenza stabiliti dalla vigente normativa, deve essere presentato alla struttura regionale territorialmente competente in materia di foreste, ed è approvato con autorizzazione unica, sostitutiva di ogni altro atto di assenso, comunque denominato. Il piano può essere aggiornato annualmente tramite la medesima procedura.</p> <p>3. La procedura si svolge con la partecipazione del Comune nonché, ove previsto, della Soprintendenza, tramite conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato.</p> <p>4. Lo svolgimento degli interventi previsti dal piano di gestione non richiede ulteriori atti autorizzativi, comunque denominati.</p> <p>5. La Giunta regionale individua i contenuti del piano e disciplina le modalità di attuazione nonché le forme di monitoraggio e di controllo.</p>
<p>Art. 44 Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi".</p>	
(in precedenza assente)	<p><u>Art. 7-bis l.r. Veneto 9/2018</u> <i>Disposizioni per la movimentazione degli equidi.</i></p> <p>1. Nell'ambito delle attività previste dalla presente legge, in deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", i recinti destinati alla movimentazione degli equidi possono essere coperti con tensostrutture o strutture similari purché amovibili, le cui caratteristiche tecnico-costruttive nonché i limiti temporali di utilizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale.</p> <p>2. Le strutture di cui al comma 1 al termine del periodo di utilizzo sono, in ogni caso, rimosse non essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d'uso.</p>
<p>CAPO VII Modifica della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"</p> <p>Art. 45 Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".</p>	
<u>Art. 28 l.r. Veneto 32/1990</u>	<u>Art. 28 l.r. Veneto 32/1990</u>

<p><i>Procedura per la richiesta di contributo.</i></p> <p>1. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, comma 1, debbono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate della seguente documentazione: Lettere <i>a – e. (identiche)</i>.</p> <p>2. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, commi 2, 2 bis e 3, per interventi in favore di strutture comunali o di soggetti convenzionati, debbono essere presentate dai Comuni entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale corredate dalla seguente documentazione: Lettere <i>a – b. (identiche)</i>.</p> <p>2 bis. (in precedenza assente).</p> <p>3. (<i>identico</i>).</p>	<p><i>Procedura per la richiesta di contributo.</i></p> <p>1. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, comma 1, debbono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate della seguente documentazione: Lettere <i>a – e. (identiche)</i>.</p> <p>2. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, commi 2, 2 bis e 3, per interventi in favore di strutture comunali o di soggetti convenzionati, debbono essere presentate dai Comuni entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale corredate dalla seguente documentazione: Lettere <i>a – b. (identiche)</i>.</p> <p>2 bis. La Giunta regionale stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>3. (<i>identico</i>).</p>
<p>Art. 46 Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.</p>	
<p><u>Art. 29 l.r. Veneto 32/1990</u> <i>Contributi per la realizzazione dei servizi innovativi.</i></p> <p>1. (<i>identico</i>).</p> <p>2. Le domande di contributo in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 26, commi 2 e 3, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione: Lettere <i>a – b. (identiche)</i>.</p> <p>2 bis. (in precedenza assente).</p> <p>3. (<i>identico</i>).</p>	<p><u>Art. 29 l.r. Veneto 32/1990</u> <i>Contributi per la realizzazione dei servizi innovativi.</i></p> <p>1. (<i>identico</i>).</p> <p>2. Le domande di contributo in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 26, commi 2 e 3, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione: Lettere <i>a – b. (identiche)</i>.</p> <p>2 bis. La Giunta regionale stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>3. (<i>identico</i>).</p>
<p>Art. 47 Clausola di neutralità finanziaria.</p> <p>1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.</p>	
<p>Art. 48 Entrata in vigore.</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.</p>	